

La presente tabella indica i rapporti minimi da osservare per l'individuazione delle aree da riservare a parcheggio, nel caso di edifici di nuova realizzazione e negli altri interventi soggetti a concessione edilizia, nelle zone a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale. (D1, D2, D3, D/H, H3).

Tabella Parcheggi D/H	SU Destinate ad attività Artigianali o industriali	SU destinate a magazzini o depositi	SU destinate ad attività direzionali	SV destinate ad attività commerciali	SU destinate alla residenza nelle zone D1,D2,D3,D/H,H3
<b>parcheggi stanziali(*)</b>	50% della SU <i>1 posto auto ogni 2 addetti</i> (**)	60%	50% della SU <i>1 posto auto ogni 2 addetti</i> (**)	a) per Sup di vendita inf.400mq <b>100% della SV</b> b) per Sup.di vendita superiori a 400 mq (****) <b>150% della SV</b> c) per generi non alimentari a basso impatto (****) <b>80% della SV</b>	30% della SU (***)
<b>parcheggi di relazione</b>	30% della SU	della SU	80% della SU	—	—
<b>totale</b>	<b>80% della SU</b>	<b>60% della SU</b>	<b>130% della SU</b>	—	<b>30% della SU</b>

(\*) I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/89 (Tognoli).

(\*\*) Nella redazione dei PRPC, e nelle domande di concessione edilizia, si potrà assumere come standard equivalente il 50% della SU.

E'fatta salva, in ogni caso, la facoltà di dimostrare l'opportunità di applicare un diverso coefficiente.

(\*\*\*) Equivalente a 1mq ogni 10 mc di costruzione di cui all'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/89 (Tognoli).

(\*\*\*\*) Così come definiti all'art.2. comma 1, lett. e) della L.R. 5 dicembre 2005, n.ro 29.

(\*\*\*\*\*) Tutti gli esercizi commerciali di medio dettaglio del settore merceologico alimentare e misto con superficie di vendita superiore a 400 mq e gli esercizi di grande dettaglio a prescindere dal settore merceologico di appartenenza, dovranno altresì provvedere:

- al recupero, nell'area di pertinenza dell'iniziativa, di adeguare aree appositamente destinate al carico e scarico delle merci e al parcheggio dei mezzi di trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita (tali aree dovranno essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale);
- a riservare di almeno un posto macchina ogni due addetti impiegati nell'esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela.

**NB:** Le aree per parcheggi comprendono anche gli spazi necessari per l'accesso degli autoveicoli agli stalli e le manovre connesse.